


COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO


PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E COMUNALI

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO



APPROVATO
con deliberazione CC
n. 19 del 28-09-09

SOMMARIO

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 ISTITUZIONE - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA
- Art. 3 COMPETENZE E FUNZIONI
- Art. 4 PRIMA SEDUTA
- Art. 5 PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO
- Art. 6 SEDE E CONVOCAZIONE
- Art. 7 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
- Art. 8 MODALITA' DI VOTAZIONE
- Art. 9 CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
- Art. 10 INDENNITA' DI CARICA
- Art. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari e Comunali quali organi consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano:
 - a) alle Commissioni Consiliari previste dalla legge e disciplinate da apposite normative;
 - b) alle Commissioni Consiliari d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, ove costituite, salvo sia diversamente disposto dalla deliberazione istitutiva.
3. In considerazione della specificità di una determinata Commissione, nella deliberazione istitutiva è possibile stabilire modalità di funzionamento in deroga o in integrazione a quelle contenute nel presente regolamento.

Articolo 2
ISTITUZIONE - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

1. Le Commissioni Consiliari sono istituite dal Consiglio comunale e costituite esclusivamente da Consiglieri comunali con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni Comunali sono istituite dalla Giunta comunale e costituite da:
 - a) soli membri esterni al Consiglio comunale;
 - b) sia Consiglieri comunali, designati dai Gruppi consiliari, che membri esterni al Consiglio comunale.

I membri esterni al Consiglio comunale, per poter far parte delle predette commissioni, devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Consigliere comunale.
3. La denominazione, la materia di competenza, le modalità di nomina o di elezione, il numero dei componenti e la durata delle Commissioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono stabiliti nella deliberazione istitutiva.
4. Quando alcuni componenti delle Commissioni devono essere designati da Gruppi consiliari, enti o associazioni e questi non vi provvedono entro il termine stabilito, la scelta è operata dall'Organo competente alla nomina o all'elezione della Commissione, nel rispetto dei predetti criteri.
5. Le Commissioni permanenti durano in carica per l'intera legislatura e sono rinnovate ad ogni elezione del Consiglio comunale, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso, salvo il caso in cui venga revocata la deliberazione istitutiva. In ogni momento è possibile istituirne di nuove o modificare la materia di competenza di quelle già esistenti. Tutte le altre Commissioni sono temporanee e la loro durata è stabilita dalla deliberazione istitutiva.

Articolo 3
COMPETENZE E FUNZIONI

1. Le competenze delle Commissioni, attribuite all'atto della loro istituzione, possono essere generali o specifiche. Sono generali quando riguardano tutti i problemi dell'Amministrazione comunale, delle Aziende municipalizzate, degli Enti e delle Società a partecipazione comunale, in relazione alle materie attribuite dalla deliberazione istitutiva. Sono specifiche quando riguardano, esclusivamente, particolari compiti, problemi o questioni in relazione alle materie attribuite dalla deliberazione istitutiva.
2. Nel caso in cui un determinato atto riguardi una materia di competenza di più Commissioni consiliari o ne sia dubbia o controversa l'appartenenza, il Presidente del Consiglio comunale

promuove la convocazione in seduta congiunta di più Commissioni per le determinazioni del caso. Le funzioni di Presidente e di Segretario, nella predetta seduta congiunta, sono esercitate ai sensi del successivo articolo 4, commi 3 e 6.

3. Le Commissioni consiliari:
 - a) svolgono funzioni propositive e consultive su tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale. La richiesta di parere, obbligatoria sui predetti atti, è loro demandata dal Sindaco o dagli Assessori comunali;
 - b) svolgono, su iniziativa propria o su mandato del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale o degli Assessori comunali, attività di studio, ricerca, esame e analisi in merito alle questioni che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;
 - c) formulano, su richiesta dei Presidenti di altre Commissioni, pareri su questioni all'esame di tali Commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze.
4. Le Commissioni comunali svolgono, su iniziativa propria o su mandato del Sindaco o degli Assessori comunali, funzioni propositive e consultive, nonché attività di studio, ricerca, esame e analisi in merito agli atti e alle questioni che rientrano nell'ambito delle proprie competenze.
5. Le competenze e/o le funzioni di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4, potranno essere modificate in ogni momento.
6. Il termine per l'espletamento dei compiti o per l'esame dei provvedimenti demandati alle singole Commissioni ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, è stabilito in un massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente della Commissione, salvo sia indicato un termine diverso nella richiesta stessa, in considerazione delle necessità o dell'argomento da trattare. L'autorizzazione alla proroga del termine massimo può essere concessa da chi ha demandato il provvedimento, previa richiesta motivata del Presidente della Commissione. Se il soggetto competente a concedere la predetta proroga è presente alla seduta, l'autorizzazione può essere subito concessa, anche verbalmente, e deve essere annotata nel verbale. Decorso il predetto termine il Consiglio o la Giunta comunale, a secondo della competenza, procedono nei loro adempimenti anche in assenza delle decisioni delle Commissioni.

Articolo 4 PRIMA SEDUTA

1. Nella prima seduta della Commissione, da tenersi entro quindici giorni dalla nomina, si procede esclusivamente all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario a norma del successivo articolo 5, comma 1.
2. Spetta all'opposizione la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite.
3. La prima seduta della Commissione Consiliare è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o da chi ne esercita le funzioni vicarie.
4. La prima seduta della Commissione Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da un Assessore a ciò delegato.
5. Qualora il Presidente sia già stato nominato o eletto all'atto dell'istituzione delle predette Commissioni, la prima seduta è convocata e presieduta dal Presidente.
6. Nella prima seduta della Commissione, il Presidente provvede a nominare, fra i componenti presenti, chi eserciti provvisoriamente le funzioni di Segretario salvo il caso in cui, quest'ultimo, non sia già stato nominato o eletto all'atto dell'istituzione della Commissione.
7. Nel caso in cui il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario siano già stati tutti nominati o eletti all'atto dell'istituzione della Commissione, non si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 5
PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO

1. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Commissione sono eletti con votazione segreta espressa a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede la Commissione;
 - b) attua gli indirizzi e le decisioni della Commissione;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della Commissione;
 - d) cura i rapporti con gli Organi del Comune.
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento per qualsiasi motivo.
4. Il Segretario:
 - a) cura i rapporti con i componenti della Commissione;
 - b) redige il verbale delle sedute;
 - c) provvede a ogni altro adempimento necessario al funzionamento della Commissione.In caso di assenza o impedimento per qualsiasi motivo del Segretario, il Presidente provvederà a nominare, fra i componenti presenti, chi ne eserciti provvisoriamente le funzioni.
5. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario espletano ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi, dallo Statuto comunale, dai regolamenti comunali e dalla deliberazione istitutiva della Commissione.
6. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario delle Commissioni permanenti rimangono in carica per l'intera legislatura. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario delle Commissioni non permanenti rimangono in carica per l'intera durata della Commissione.
7. Le dimissioni presentate, per qualsiasi motivo, dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e hanno efficacia dalla data della loro assunzione al protocollo generale. Entro quindici giorni dalla predetta data, si deve procedere alla sostituzione del dimissionario.
8. Nel caso in cui le dimissioni dalle predette cariche coincidano con le dimissioni da componente della Commissione, i quindici giorni indicati al precedente comma 7, decorrono dalla data di sostituzione del nuovo componente che dovrà avvenire a norma del successivo articolo 9, comma 2.

Articolo 6
SEDE E CONVOCAZIONE

1. Le Commissioni sono convocate presso il Palazzo Municipale o il Centro Civico della frazione Bargano. La convocazione in un luogo diverso dalle predette sedi può essere stabilita all'atto dell'istituzione delle Commissioni o decisa dal Presidente qualora risulti opportuna in relazione a particolari esigenze o necessità e deve essere concordata con il Sindaco relativamente alle Commissioni Comunali e con il Presidente del Consiglio comunale relativamente alle Commissioni Consiliari. Anche l'effettuazione di sopralluoghi e visite deve essere concordata con le predette modalità.
2. Le Commissioni sono convocate dal Presidente che fissa la data e formula l'ordine del giorno:
 - a) di sua iniziativa;
 - b) su richiesta di un quinto dei suoi componenti e in questo caso il Presidente procede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
 - c) su richiesta del Consiglio comunale relativamente alle Commissioni Consiliari e in questo caso il Presidente procede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;

- d) su richiesta della Giunta comunale relativamente alle Commissioni Comunali e in questo caso il Presidente procede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Nei casi previsti al precedente comma 2, lettere b), c) e d):
 - a) la richiesta di convocazione deve contenere anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
 - b) se la convocazione non avviene entro i predetti termini, su istanza dei richiedenti o d'ufficio, vi provvede il Sindaco relativamente alle Commissioni Comunali e il Presidente del Consiglio comunale relativamente alle Commissioni Consiliari.
4. La convocazione è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la seduta e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi al domicilio dei componenti la Commissione almeno tre giorni prima della riunione. Per tematiche di motivata urgenza o per gli argomenti aggiuntivi, le Commissioni possono essere convocate entro le ventiquattro ore precedenti, anche in via informale con modalità diverse dall'avviso cartaceo.
5. L'avviso di convocazione deve sempre essere trasmesso al Sindaco, agli Assessori comunali e, solo per le Commissioni consiliari, anche al Presidente del Consiglio comunale.
6. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione alla seduta.
7. Gli atti relativi all'ordine del giorno delle Commissioni devono essere messi a disposizione dei relativi componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione, se non già trasmessi in precedenza.
8. Le Commissioni non si possono riunire durante le sedute del Consiglio e della Giunta comunale e contemporaneamente alla convocazione della Conferenza dei capigruppo e di altre Commissioni.

Articolo 7 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute delle Commissioni Comunali sono segrete salvo sia disposto diversamente dalla deliberazione istitutiva. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo il caso in cui si renda necessario tutelare il diritto alla riservatezza delle persone. Le sedute si intendono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei componenti e, in ogni caso, è sempre necessaria la presenza di almeno due componenti.
2. Se trascorsi trenta minuti non sarà raggiunto il numero legale, la seduta dovrà essere rinviata.
3. Iniziativa validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a venti minuti terminati i quali, continuando a mancare il numero legale, dovrà rinviare la seduta a data da destinarsi. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. In caso di necessità o nell'impossibilità di esaurire completamente l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta e rinviarla a data da destinarsi. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà essere notificato ai sensi del precedente comma 3. Invece, qualora fossero presenti tutti i componenti della Commissione, la data potrà essere stabilita immediatamente senza dover procedere alla successiva notifica dell'avviso di convocazione.
5. Dopo due sedute consecutive andate deserte, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi direttamente dal Consiglio o dalla Giunta comunale a secondo della competenza.
6. Il Sindaco e gli Assessori comunali possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, alle sedute delle Commissioni. In ogni caso, le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori comunali ogni qual volta questi lo richiedano.

7. Il Presidente del Consiglio comunale può partecipare, con diritto di parola ma non di voto, alle sedute delle Commissioni consiliari. In ogni caso, le Commissioni consiliari sono tenute a sentire il Presidente del Consiglio comunale ogni qual volta questi lo richieda.
8. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli Assessori e i Consiglieri comunali, i Presidenti delle altre Commissioni, i funzionari dell'Amministrazione comunale, i rappresentanti di enti e associazioni, esperti, consulenti e soggetti coinvolti nelle questioni trattate, con facoltà di relazionare e di intervenire nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto. Qualora la partecipazione alle sedute dei predetti esperti o consulenti comporti oneri di spesa a carico del Comune è necessaria l'autorizzazione della Giunta comunale che delibera previa richiesta motivata. Invece, nel caso in cui la partecipazione sia a titolo gratuito, è necessaria una comunicazione preventiva e motivata al Sindaco relativamente alle Commissioni Comunali e al Presidente del Consiglio comunale relativamente alle Commissioni Consiliari.
9. Qualora sia stata istituita la figura del Consigliere incaricato, nei casi previsti al precedente comma 6, il Sindaco e gli Assessori comunali possono farsi rappresentare o assistere dai Consiglieri incaricati.
10. Le Commissioni possono chiedere al Sindaco, agli Assessori comunali o agli Uffici competenti informazioni, chiarimenti, notizie, copie di atti o documenti riguardanti gli argomenti da esaminare.
11. Di ogni seduta è redatto il verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale, approvato di norma entro la seduta successiva, contiene, in forma sintetica, le decisioni adottate, il risultato delle votazioni, le dichiarazioni dettate dal Presidente relative a ogni singolo argomento trattato, nonché le dichiarazioni dei componenti che ne hanno fatto richiesta.

Articolo 8 MODALITA' VOTAZIONE

1. Le Commissioni adottano le proprie decisioni finali, in merito a ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno, sotto forma di:
 - a) proposte;
 - b) pareri;
 - c) relazioni;
 - d) rapporti.
2. Le decisioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti con votazione espressa per alzata di mano. Si procede con votazione segreta:
 - a) in caso di elezioni, nomine o designazioni;
 - b) quando vengono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali o delle capacità professionali di persone.
3. Le decisioni adottate dalle Commissioni non sono in alcun modo vincolanti per il Consiglio e la Giunta comunale, ai quali sono trasmesse, a secondo della competenza, dal Presidente.

Articolo 9 CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE

1. I componenti delle Commissioni cessano dalla loro carica per:

- a) dimissioni volontarie indirizzate al Presidente della Commissione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci all'atto della loro assunzione al protocollo generale;
 - b) la perdita, per qualsiasi motivo, dei requisiti necessari a poter far parte della Commissione così come stabilito dalla deliberazione istitutiva. In questo caso la cessazione decorre dalla data in cui al Presidente giunge la comunicazione della perdita dei predetti requisiti;
 - c) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. L'azione di decadenza è promossa da qualsiasi componente ed è posta in discussione entro quindici giorni dall'assunzione della richiesta al protocollo generale. La decadenza decorre dalla data di approvazione.
2. Entro venti giorni dalle date indicate al precedente comma 1, si deve procedere alla sostituzione dei componenti che non fanno più parte delle Commissioni osservando le procedure previste per la nomina o l'elezione, nonché quanto indicato al precedente articolo 2, comma 4.

Articolo 10 INDENNITA' DI CARICA

1. Ai componenti delle Commissioni non è corrisposta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso per l'espletamento del loro incarico, salvo il caso in cui sia disposto diversamente nella deliberazione istitutiva.

Articolo 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Su tutte le questioni, anche interpretative, del presente regolamento, che dovessero essere sollevate nel corso delle sedute delle Commissioni, decide la Conferenza dei capigruppo consiliari. Alla seduta in cui si discute delle predette questioni partecipa, con diritto di parola ma non di voto, il Sindaco o un Assessore a ciò delegato.
2. In tutti i casi previsti dal presente regolamento nei quali si deve ricorrere al calcolo delle frazioni, i numeri decimali si intendono arrotondati per difetto se compresi fra uno e quarantanove, per eccesso se compresi fra cinquanta e novantanove.
3. In riferimento all'attuale legislatura, il termine di cui al precedente articolo 2, comma 5, decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno applicate, in quanto compatibili, le norme contenute nello Statuto comunale, nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale o nelle leggi vigenti in materia.
5. Tutte le disposizioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta comunale nella materia disciplinata dal presente regolamento, nonché quelle che contrastano con esso si intendono abrogate ad eccezione della Parte V del Regolamento edilizio e dell'articolo 4 del Regolamento della Biblioteca comunale.

Articolo 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.